

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 01656/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 00307/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**


**Il Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro  
generale 307 del 2014, proposto da:



***contro***

Usr - Ufficio Scolastico Regionale  
Per la Puglia, Ministero  
dell'Istruzione dell'Università e della  
Ricerca, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore,  
rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato di Bari, domiciliataria in Bari,  
Via Melo, 97;

***nei confronti di***

Ferdinando Saverio Filannino;

***per l'annullamento***

della nota prot. N. AOODRPU n.  
1025 del 19.12.2013 a firma del  
Direttore Generale dell'USR Puglia e  
del Dirigente recante la  
pubblicazione dei candidati ammessi  
ai PAS nell'ambito della procedura  
concorsuale indetta con Decreto del  
direttore generale per il personale  
scolastico n. 58 del 25.7.2013  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
(4<sup>a</sup> serie speciale Concorsi) n. 60 del  
30 luglio 2013, sulla base delle  
dichiarazioni contenute nelle  
domande di ammissione on-line  
rilevate dal gestore SIDI nella parte  
relativa all'elenco degli ammessi ai  
percorsi abilitanti di competenza  
degli Atenei (elenco A) e dei  
candidati esclusi dai percorsi speciali  
abilitanti, sulla base delle

dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal gestore SIDI (elenco D) contenente l'indicazione dei motivi dell'esclusione;

2. il predetto elenco a) allegato alla nota prot. N. AOODRPU n. 1025 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell'USR Puglia e del Dirigente nella parte in cui si esclude la Dott.ssa Doronzo Francesca;

3. il predetto elenco d) allegato alla nota prot. N. AOODRPU n. 1025 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell'USR Puglia e del Dirigente nella parte in cui si include la Dott.ssa Doronzo Francesca;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per la Puglia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per la ricorrente

il difensore avv. Giovanni Filannino;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con decreto MIUR n. 58 del 25.7.2013, sono state indette le procedure finalizzate all'attivazione di corsi speciali di durata annuale, denominati "Percorsi Abilitanti Speciali" (PAS), per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati a talune categorie di docenti, sprovvisti appunto della specifica abilitazione.

La ricorrente proponeva domanda di ammissione relativamente alla classe di concorso A059 (scienze matematiche chimiche, fisiche e naturali della scuola media), dichiarando all'uopo di essere in possesso dei requisiti richiesti dal DM.

La stessa però è risultata esclusa, per "mancanza di 3 anni scolastici di servizio valido, riconducibile ad una classe di concorso o a posto scuola dell'infanzia o primaria, per almeno 180 giorni per ciascun anno, a

decorrere dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2012/2013, con prescritto titolo di studio”.

Avverso la suddetta esclusione, ritenuta illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, la parte ha quindi proposto il presente ricorso.

Premette in fatto di aver svolto servizio per quattro anni, a decorrere dall'as. 2009/2010, nella classe di concorso A059, nell'ambito del progetto regionale **“Diritti a Scuola”**, per 180 giorni l'anno.

Tale progetto regionale rientra in quello previsto dal D.L. 134/2009, conv. in l. 167/09, nell'ambito del cd. **“Salva precari”**, che in base alla normativa scolastica va considerato a tutti gli effetti come servizio scolastico.

Pertanto la ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai PAS, avrebbe dovuto essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi, come tra l'altro accaduto per altri docenti in possesso dei medesimi requisiti di servizio, svolto

nell'ambito dei predetti progetti regionali, e tuttavia non esclusi dalla procedura.

All'esito della camera di consiglio del 27.3.2014, il Collegio ha ritenuto fondate, sia pur sommariamente, le censure mosse col ricorso, rilevando infatti, con Ordinanza n. 178/2014, che "il comportamento dell'amministrazione appare inficiato da elementi di contraddittorietà, laddove il decreto MIUR n. 58 del 2013 – recante l'attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento – nulla dice sulla valutabilità, ai fini dell'accesso ai PAS, del servizio prestato ai sensi del cd. Decreto "Salva Precari", mentre la successiva nota prot. n. 2306 del 23.10.2013, recante chiarimenti in merito al riconoscimento dei servizi validi ai fini dell'accesso ai corsi predetti - da intendersi pertanto quale norma di interpretazione autentica - ha invece riconosciuto valido il servizio giuridico del c.d. "Salva Precari", ravvisata inoltre una disparità di

trattamento tra i candidati ammessi e quelli esclusi dalla procedura, seppur in presenza dello svolgimento dei medesimi servizi”, e, per l’effetto, ha accolto l’istanza cautelare nei limiti dell’ammissione con riserva.

Con memoria successiva del 12.4.2014, la difesa erariale ha insistito per il rigetto del gravame, attesa la mancanza dei titoli per l’ammissione all’ambito PAS, in quanto la ricorrente non avrebbe svolto anni di servizio nelle scuole statali nella classe di concorso utile, rimanendo così priva del requisito dell’esperienza professionale maturata sul campo, né, a tal fine, utile sarebbe il servizio svolto nel progetto “**diritti a scuola**”.

Alla pubblica udienza del 25.11.2015, la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene di confermare quanto sommariamente rilevato in sede cautelare.

La questione principale ruota infatti sulla valutabilità o meno del servizio prestato in forza del c.d. progetto

salva precari denominato “**diritti a scuola**”, ai fini del conseguimento del requisito dei tre anni di servizio per l’accesso ai PAS.

In merito, come già rilevato nell’ordinanza cautelare, il decreto di attivazione dei percorsi speciali non ha disposto nulla. Tuttavia, nella successiva nota del 23.10.2013, diretta a fornire chiarimenti proprio sul riconoscimento dei servizi validi per l’accesso, il MIUR ha espressamente previsto “E’ valutabile il servizio giuridico del cosiddetto “Salva Precari”, compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09 come convertito dalla legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n. 68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l’intera durata del progetto.

È fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta”.

Alla luce quindi del suddetto chiarimento, da intendersi quale

interpretazione autentica del bando, non paiono sussistere dubbi circa il favorevole riconoscimento del servizio in questione ai fini della partecipazione ai corsi.

Né vale obiettare, come sostenuto dalla difesa erariale, che l'attività progettuale nell'ambito dei “**diritti a scuola**” non sia attività di insegnamento, pertanto non valutabile, e che ai fini del riconoscimento sarebbe richiesta la condizione – assente nella specie – che l'attività di supplenza sia stata prestata nella classe di concorso per cui la ricorrente ha fatto domanda di ammissione ai PAS nell'anno 2008 - 2009 e per un numero di giorni non inferiore a 180.

Orbene, tale ulteriore condizione non sembra potersi ricavare né dal DM di attivazione dei percorsi speciali, né dalla nota ministeriale del 20.10.2013, dove invece si ribadisce il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso richiesta senza tuttavia ancorarlo all'a.s. 2008-2009, come invece

voluta dalla difesa erariale.

Anche la considerazione che l'attività progettuale di carattere straordinario nell'ambito dei "**diritti a scuola**" sia ben diversa dall'insegnamento dell'attività curricolare e che quindi mancherebbe l'esperienza professionale richiesta quale elemento qualificante i PAS, non può superare il dettato normativo e l'espresso riconoscimento fatto dal Ministero stesso sulla positiva valutabilità di tale attività.

D'altronde, non si vede per quale ragione lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti tra amministrazione scolastica e Regioni nell'ambito del progetto "salva precari" possa essere riconosciuto a tutti gli effetti quale servizio scolastico ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle varie graduatorie (v. DL. 134/09 e DL. 104/2013), e non possa invece valutarsi quale servizio per l'ammissione ai percorsi speciali, che hanno come finalità ultima proprio l'assorbimento del

precariato.

A ciò si aggiunga - ed in merito l'Amministrazione non ha articolato difese - che altri docenti, pur dichiarando quale servizio prestato negli a.s. di riferimento, quello progettuale dei “**diritti a scuola**”, sono invece risultati ammessi ai percorsi speciali, diversamente dalla ricorrente, la cui esclusione, sotto tale profilo, risulta pertanto inficiata anche da palese disparità di trattamento.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quindi, i requisiti di accesso ai PAS possono così riepilogarsi: possesso del titolo di studio richiesto per ciascuna classe di concorso; aver prestato servizio per almeno 3 anni scolastici, dall'a.s. 1999-2000 al 2012-2013, per almeno 180 giorni l'anno, ritenendo al tal fine valutabili anche i tre anni di servizio prestati in forza del progetto “salva precari”; che almeno un anno di servizio, qualunque esso sia, sia stato prestato nella classe di concorso per la quale è stata avanzata domanda di

ammissione ai PAS.

I presupposti così individuati ricorrono tutti in capo alla ricorrente, la cui esclusione risulta pertanto illegittima.

Il ricorso va conseguentemente accolto ed annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui la parte non risulta inclusa nell'elenco degli ammessi.

In ragione della particolarità della fattispecie e la novità delle questioni trattate, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di

consiglio del giorno 25 novembre  
2015 con l'intervento dei magistrati:  
Antonio Pasca, Presidente  
Giacinta Serlenga, Primo  
Referendario  
Paola Patatini, Referendario,  
Estensore

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)